

CAMPAGNA RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI 2011

INFORMATIVA.

Ad integrazione di quanto previsto dalla “Convenzione per l’esecuzione di servizi di gestione dei rifiuti speciali derivanti da attività agricola nella provincia di Venezia”, si porta a conoscenza che:

Le prenotazioni per il servizio di raccolta domiciliare dovranno pervenire entro:

- **Procedura urgente:** entro il **15 Ottobre 2011**, la raccolta sarà effettuata entro il 31/12/2011
- **Procedura ordinaria:** entro il **31 Dicembre 2011**, la raccolta sarà effettuata entro il 30/06/2012

A miglioria dell’allegato 1 della convenzione, il limite per i diritti di chiamata sia urgente che ordinaria fino a 10 kg, viene ESTESO per quantitativi fino a 30 kg. Rimangono invariati gli importi

- Diritto di chiamata per servizio a domicilio ordinaria (fino a 30 kg) € 24,838
- Diritto di chiamata per servizio a domicilio urgente (fino a 30 kg) € 44.708

Nuovi riferimenti normativi

Come previsto dal D.Lgs 205/2010 (che modifica l’art. 212 del D.Lgs 152/06) i produttori che trasportano i propri rifiuti agli impianti di raccolta sono soggetti ai seguenti obblighi:

Trasporto di rifiuti non pericolosi:

- *Formulario di trasporto*
il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da formulario di identificazione.
Sono esonerati i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi effettuati per non più di 4 volte l’anno, non eccedenti i 30 Kg o 30 Litri al giorno e comunque i 100 Kg o 100 Litri all’anno
- *iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.*
Per trasporti di rifiuti non pericolosi è sufficiente l’iscrizione semplificata mediante presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, senza prestazione di garanzie finanziarie.

Trasporto di rifiuti pericolosi:

- *Formulario di trasporto*
il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da formulario di identificazione.
- *iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.*
Per trasporti inferiori a 30 Kg o 30 Litri al giorno è sufficiente l’iscrizione semplificata mediante presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, senza prestazione di garanzie finanziarie.